



SCUOLE E ASILI NIDO: PUBBLICATE LE REGOLE PROGRAMMATICHE PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

a cura di **Fernando Cordella - Presidente A.N.P.E. VV.F**

Il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido. Pertanto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 21 Marzo 2018

“Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, si tenta di arginare le lacune e facilitare la programmazione degli interventi di adeguamento antincendio. Per questo

sono stati fissati tre livelli di priorità per adeguare gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado e aumentare la sicurezza nei luoghi deputati ad ospitare i bambini e i ragazzi per gran parte della giornata. Il nuovo D.M. del 21 Marzo 2018 prevede





tre livelli di priorità di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Ciò per avviare una fase di adeguamento normativo delle scuole esistenti ad oggi sprovviste di certificato prevenzione incendi e SCIA antincendio. In quest'ottica, le indicazioni programmatiche prioritarie consentiranno un cambiamento graduale volto all'eliminazione delle carenze rilevate in materia antincendio, fornendo un utile strumento nella programmazione delle attività, da poter utilizzare sia dai Comuni e Province quali proprietari di edifici scolastici sia dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

Infatti, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi (articoli 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 e per la sicurezza sul lavoro, quanto disposto nel Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008), si tratta di indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio.

Il Decreto Ministeriale, firmato dal Mi-

nistro dell'Interno e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce i seguenti livelli di priorità programmatica:

livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.

livello di priorità B: osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l'informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;

livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Inoltre, la norma sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.

Per gli asili nido, la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio alla quale riferirsi è difatti quella emanata con il D. M. del 16 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014. La suddetta normativa definisce come asilo nido una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3

mesi ed i 3 anni.

Per l'adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica del DM 21 Marzo 2018 sono:

livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.

livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.

livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Resta ferma ogni disposizione in materia prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le "scuole" sono ricomprese al punto 67 dell'allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85). Rientrano tra le "attività soggette" (in precedenza non soggetti) gli asili nido.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; ⁽²⁾ Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone